TESTO UNICO IL SEQUESTRO, IL PIGNORAMENTO E LA CESSIONE DEGLI STIPENDI, SALARI E PENSIONI DEI DIPENDENTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 44

Perseguibilità di somme dovute una volta tanto oltre gli assegni di quiescenza

Quando l'impiegato o salariato all'atto della cessazione dal servizio, oltre alla pensione od altro assegno continuativo equivalente, abbia diritto, a qualsiasi titolo, a percepire una somma una volta tanto dall'amministrazione dalla quale dipende, l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato puo' stabilire che tale somma sia ritenuta, in tutto o in parte, a scomputo del debito per cessione.

Versione in vigore dal 14 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-il-sequestro-il-pignoramento-e-la-cessione-degli-stipendi-1950/art-44-perseguibilita-di-somme-dovute-una-volta-tanto-oltre-gli-assegni-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it